



La promozione della biomassa da filiera corta

La conversione in legge, del decreto-legge 1 ottobre 2007 n. 159 recante "interventi urgenti in materia economico-finanziaria", collegato alla legge finanziaria 2008, dà il via ad una nuova forma di incentivazione per la produzione di energia elettrica da biomasse.

Campo di applicazione

L'incentivo riguarda l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da biomasse e biogas:

- Di origine:
 - Agricola
 - Forestale
 - Zootecnica
- Ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro (ex art. 9 e 10 d.lgs. 102/2005) o provenienti da filiera corte, ossia prodotte entro un raggio di 70 km dall'impianto che le utilizza.

La produzione di energia elettrica deve essere stata autorizzata DOPO il 31/12/2007.

Sono ammessi agli incentivi anche ai cosiddetti impianti ibridi, che utilizzano cioè sia biomassa sia altri tipi di combustibili. In questo caso l'incentivo verrà erogato solamente per la quota parte di energia prodotta da biomassa.

Entità dell'incentivo

Sono previsti due differenti regimi di sostegno, a seconda della potenza elettrica dell'impianto.

Impianti con potenza < 1 MW_e

È possibile scegliere il regime di incentivazione tra:

- Conto energia

entità	0,3 €/kWh _{prodotto}
durata	15 anni

Al termine di tale periodo l'energia prodotta è remunerata alle condizioni economiche previste dall'art. 13 del d.lgs. 387/2003.

- Certificati Verdi

entità	1,8 CV/MWh _{prodotto}
durata	15 anni

Impianti con potenza > 1 MW_e

- Certificati Verdi

entità	1,8 CV/MWh _{prodotto}
durata	15 anni

Al termine di tale periodo l'energia prodotta è remunerata alle condizioni economiche previste dall'art. 13 del d.lgs. 387/2003.

Si ricorda che il decreto legge impone che, a partire dal 1 gennaio 2008, 1 Certificato



Verde corrisponde ad 1 MWh_e.

Gli incentivi riportati ad inizio paragrafo potranno essere aggiornati ogni 3 anni con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Cumulabilità

È ammessa la cumulabilità con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, purché non eccedenti il 40 % del costo totale dell'investimento.

Obbligo di garantire la tracciabilità della filiera

Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, verranno individuate le modalità con le quali i produttori e distributori di biomassa e biogas sono tenuti a garantire la tracciabilità e rintracciabilità della filiera, pena l'esclusione dal sistema di incentivi.

Sostituzione di combustibili

In caso di sostituzione, in data successiva all'autorizzazione, del combustibile ammesso ai presenti incentivi con altre biomasse di origine agricola, è possibile comunque beneficiare delle diverse e specifiche forme di incentivazione eventualmente previste per tali combustibili.